Spett.le

COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS

PEC: socialesilavbella@messaggipec.it

p.c. Comune di Casorate Primo

Tutti i partecipanti

A mezzo PEC

Crema, 09.10.2026
Prot. 2376/2026

Oggetto: **Affidamento dei servizi scolastici e servizi educativi territoriali per minori. periodo: 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 con possibilità di proroga 2029/2030 - Comune di Casorate Primo - PV**

CIG: BC646BE213

Premesso e considerate che

1. il Comune di Casorate Primo ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi scolastici e dei servizi educativi territoriali per minori, relativi agli anni educativi 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, con possibilità di proroga per l'anno 2029/2030, identificata dal CIG BC646BE213 e dal Sintel ID 222075239;
2. la procedura è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica;
3. il disciplinare di gara stabiliva, con riferimento al Modello 3 di offerta economica, che il monte ore complessivo e i relativi profili professionali dovessero coincidere rigorosamente con quanto riportato nel Progetto Tecnico e non potessero essere inferiori né alle ore minime richieste né alle ore aggiuntive offerte dal concorrente;
4. il disciplinare prevedeva inoltre che, qualora il concorrente indicasse un costo della manodopera inferiore rispetto alla stima dell'Amministrazione, dovesse produrre una relazione giustificativa idonea a consentire la verifica della congruità, della sostenibilità e dell'equilibrio dell'offerta;
5. la Cooperativa Sociale Silvabella ONLUS ha presentato offerta nella procedura e ha indicato un prezzo complessivo pari a euro 257.000,00 oltre IVA;
6. nel Modello 3 presentato dalla concorrente risultavano indicati 10.950 ore di educatori e 300 ore di coordinamento, per un costo complessivo della manodopera pari a euro 254.601,00, nonché oneri aziendali della sicurezza pari a euro 6.750,00, senza esposizione separata delle ore migliorative offerte in sede tecnica;
7. nella piattaforma Sintel risultavano oneri aziendali della sicurezza pari a euro 2.399,00, mentre nel Modello 3 risultavano euro 6.750,00, e che la concorrente ha attribuito tale discordanza a un errore materiale di compilazione;

8. la mancata esposizione separata delle ore migliorative nel Modello 3 non viene considerata, di per sé, causa automatica di esclusione, ma costituisce un elemento specifico da esaminare nell'ambito della verifica globale della serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

Istruttoria e contraddittorio

a) con nota di richiesta di chiarimenti inviata tramite comunicazione Sintel in data 07 Settembre 2026, la Stazione appaltante ha chiesto alla concorrente di chiarire la struttura economica dell'offerta, la divergenza tra le ore indicate nell'offerta tecnica e quelle valorizzate nel Modello 3, nonché la discordanza relativa agli oneri aziendali della sicurezza;
b) che le giustificazioni della concorrente sono state ricevute in data 21 Settembre 2026 13:39:29;
c) nella relazione del 21 settembre 2026, Silvabella ha riconosciuto che il Modello 3 non aveva separatamente valorizzato tutte le ore aggiuntive indicate nell'offerta tecnica e ha dichiarato che l'impiego di personale già in forza non comporta l'assenza di costo delle ore lavorate;
d) nella relazione integrativa successivamente prodotta, la concorrente ha quantificato le ore migliorative in complessive 1.470 ore triennali, attribuendo loro un valore economico teorico di euro 32.629,92, di cui euro 27.399,82 qualificati come quota assorbita nell'organizzazione esistente ed euro 5.230,10 indicati come costo incrementale;
e) la concorrente ha inoltre prospettato, nella relazione integrativa, una manodopera ordinaria effettiva pari a euro 247.045,50, costi diretti della commessa pari a euro 2.500,00, costi generali pari a euro 1.500,00 e un utile residuo pari a euro 724,40;
f) l'offerta tecnica e il verbale della Commissione;
g) il RUP, in contraddittorio con la Commissione giudicatrice, ha esaminato le integrazioni e i chiarimenti prodotti dalla concorrente, tenendo conto del parere e delle valutazioni espresse dalla Commissione stessa;
h) il contraddittorio è stato pertanto effettivamente instaurato e la concorrente è stata posta in condizione di illustrare la struttura complessiva dell'offerta e di fornire gli elementi economici, contabili e organizzativi ritenuti necessari;

Motivi della valutazione di inattendibilità

1. Quadro delle prestazioni migliorative e delle giustificazioni rese

La concorrente ha successivamente rappresentato il seguente quadro delle prestazioni migliorative già offerte in sede tecnica e delle modalità dichiarate per assicurarne l'esecuzione:

Prestazione migliorativa	Ore triennali	Valore economico dichiarato dalla concorrente	Modalità di copertura dichiarata
Coordinamento aggiuntivo	432	€ 10.584,00	Risorsa già in forza; allocazione pro-quota del coordinatore tra più commesse.
Al C'Entro	576	€ 12.332,16	Organizzazione esistente e personale educativo già disponibile.
ASACOM/ABA	336	€ 7.193,76	€ 4.483,66 assorbiti nell'organizzazione esistente e € 2.710,10 indicati come costo incrementale.
Interprete LIS	72	€ 1.440,00	Costo incrementale della professionalità, indicato come integralmente imputato alla commessa.

Supporto alla genitorialità	54	€ 1.080,00	Costo incrementale della professionalità, indicato come integralmente imputato alla commessa.
Totale	1.470	Valore teorico € 32.629,92; quota assorbita € 27.399,82; costo incrementale € 5.230,10	Copertura mista mediante risorse già in forza, organizzazione esistente e costi incrementali.

Il prospetto conferma che la successiva attività giustificativa ha attribuito un valore economico alle ore migliorative che non erano state separatamente esposte nel Modello 3. La questione, pertanto, non viene risolta dalla mera successiva quantificazione, dovendosi verificare se la copertura dichiarata sia concreta, completa, non duplicata e compatibile con il prezzo complessivo offerto e con gli ulteriori obblighi assunti.

2. Non univocità della base di calcolo della manodopera

Nei primi giustificativi la concorrente aveva stimato il costo medio effettivo degli educatori in circa euro 22,18 per ora. Nella relazione integrativa ha poi indicato euro 21,89 per ora per il personale educativo D1 e euro 21,41 per ora per il personale D1 di nuova attivazione, elaborando su tali valori la quantificazione della manodopera ordinaria e delle prestazioni migliorative.

Tale successione non viene valutata come variazione di per sé vietata. Essa costituisce tuttavia un elemento di non univocità della base di calcolo, che richiedeva una dimostrazione analitica e verificabile delle ragioni della diversa determinazione, della concreta riferibilità dei valori alle singole risorse e della loro coerenza con le ore ordinarie e aggiuntive da eseguire.

Le spiegazioni rese non hanno consentito di ricostruire con sufficiente certezza il passaggio tra i diversi valori orari né di verificare, per ciascuna prestazione, quali costi fossero già compresi nella manodopera ordinaria indicata nel Modello 3 e quali costituissero effettivo costo aggiuntivo della commessa.

3. Insufficiente dimostrazione della concreta disponibilità organizzativa

La concorrente ha affermato che il personale già in forza sarebbe impiegato anche su altri servizi e che i relativi costi sarebbero allocati tra le commesse. L'Amministrazione non esclude in astratto che l'organizzazione multi-commessa, l'impiego di personale già disponibile e le economie di scala possano rilevare nella valutazione di congruità.

Nel caso concreto, tuttavia, tale affermazione non è stata accompagnata da una dimostrazione documentata, analitica e verificabile della capienza oraria residua di ciascuna risorsa, dell'assenza di sovrapposizioni con obbligazioni già assunte su altre commesse, della correlazione tra ciascuna ora migliorativa e le risorse o turnazioni disponibili, nonché del criterio economico-contabile utilizzato per evitare la duplicazione o la mancata imputazione del costo.

La preesistenza del rapporto di lavoro e la disponibilità generale di personale qualificato non dimostrano, da sole, la sostenibilità economica delle ulteriori ore promesse. Era necessario dimostrare come tali risorse potessero essere concretamente destinate alla commessa di Casorate Primo, per l'intero monte ore offerto, senza compromettere la regolare esecuzione degli altri servizi e senza lasciare non coperti i relativi costi.

4. Incidenza della quota qualificata come costo non incrementale

La concorrente ha qualificato euro 27.399,82 delle prestazioni migliorative come quota assorbita nell'organizzazione esistente, contrapponendola al costo incrementale residuo di euro 5.230,10. Tale

impostazione può costituire una modalità di rappresentazione economica dell'organizzazione aziendale, ma richiede la dimostrazione concreta della copertura delle ore effettivamente lavorate.

Le spiegazioni non hanno fornito elementi sufficienti per verificare che le ore dedicate alla commessa siano integralmente coperte dal prezzo offerto, che siano compatibili con gli altri impieghi del personale e che il criterio di allocazione adottato assicuri la corretta imputazione dei costi, senza duplicazioni o omissioni.

La lacuna incide su prestazioni qualificanti dell'offerta tecnica, tra cui il coordinamento aggiuntivo, il servizio Al C'Entro, le prestazioni ASACOM/ABA e le ulteriori attività di supporto. Non si tratta, quindi, di una mera inesattezza isolata del modello economico, ma di una carenza che riguarda la concreta realizzabilità di una parte significativa della proposta e la sua sostenibilità complessiva.

5. Discordanza sugli oneri aziendali della sicurezza
La concorrente ha ricondotto la differenza tra gli euro 2.399,00 indicati nella piattaforma Sintel e gli euro 6.750,00 indicati nel Modello 3 a un errore materiale di compilazione, confermando come corretto il secondo importo.

La spiegazione è stata esaminata nel contraddittorio e non viene considerata, isolatamente, decisiva ai fini dell'esclusione. Essa costituisce tuttavia un ulteriore profilo di disallineamento tra i dati economici trasmessi e contribuisce alla necessità di verificare con particolare rigore la coerenza interna del quadro economico rappresentato.

La successiva riconduzione dell'importo a una componente già compresa nei costi del personale non ha eliminato l'esigenza di una ricostruzione chiara e verificabile dei costi della commessa, anche in rapporto alla manodopera ordinaria e alle prestazioni migliorative.

6. Valutazione globale dell'equilibrio economico
La concorrente ha indicato, nella relazione integrativa, costi di manodopera ordinaria pari a euro 247.045,50, costo incrementale delle migliorie pari a euro 5.230,10, altri costi diretti pari a euro 2.500,00, costi generali pari a euro 1.500,00 e un utile residuo pari a euro 724,40, per un totale corrispondente al prezzo offerto di euro 257.000,00.

L'utile residuo esiguo non costituisce, da solo, ragione di esclusione. Esso rileva esclusivamente quale elemento che, insieme alle criticità sopra esposte, conferma la fragilità dell'equilibrio economico illustrato, soprattutto in presenza di una quota rilevante di prestazioni migliorative non adeguatamente ricondotta a risorse, turnazioni e costi concretamente verificabili.

Considerati unitariamente la mancata corrispondenza originaria tra offerta tecnica e Modello 3, la successiva non univocità dei valori di costo del lavoro, l'insufficiente dimostrazione della capienza organizzativa e la non adeguata prova della copertura economica delle ore migliorative, le spiegazioni non consentono di ritenere l'offerta seria, sostenibile e realizzabile nel suo complesso.

Il giudizio non si fonda, pertanto, sulla sola difformità tra offerta tecnica ed economica, né sulla sola esiguità dell'utile, né sulla mera utilizzazione di personale su più commesse. L'esclusione deriva dalla valutazione globale di inattendibilità, fondata sull'insufficienza e sulle contraddizioni delle spiegazioni rese nel contraddittorio.

7. Istruttoria, contraddittorio e valutazione giuridica
Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la verifica di anomalia è diretta ad accertare la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Il concorrente è chiamato a fornire spiegazioni

scritte sugli elementi che incidono sulla struttura dei prezzi e dei costi; tali spiegazioni possono riguardare, tra l'altro, condizioni favorevoli e soluzioni organizzative, ma devono essere provate e valutate nel loro insieme.

Nel caso esaminato, la concorrente ha avuto la possibilità di chiarire sia la divergenza tra le ore migliorative offerte e quelle riportate nel Modello 3, sia la composizione della manodopera, sia la sostenibilità delle risorse già in forza e dei relativi criteri di allocazione. Il contraddittorio è stato quindi adeguato a consentire la giustificazione della struttura complessiva dell'offerta.

La verifica non richiede una contestazione atomistica di ogni singolo profilo quando, come nel caso di specie, il concorrente è stato posto in condizione di spiegare l'offerta nel suo complesso. Le criticità emerse riguardano infatti il medesimo nucleo valutativo: la capacità di assicurare tutte le prestazioni offerte, comprese quelle migliorative, al prezzo dichiarato e nel rispetto dei costi inderogabili.

Le spiegazioni rese, pur avendo fornito una quantificazione successiva delle ore migliorative, non hanno raggiunto il livello di dettaglio, coerenza e verificabilità necessario per superare il giudizio di anomalia. In particolare, non hanno dimostrato in modo documentato la concreta disponibilità oraria delle risorse, la compatibilità con gli altri servizi, la corrispondenza tra ore e turnazioni e l'effettiva copertura economica delle prestazioni qualificate come assorbite nell'organizzazione esistente.

Dispositivo

Per le motivazioni esposte in premessa e nel corpo del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il RUP della CUC Consorzio IT delibera

1. di escludere la Cooperativa Sociale Silvabella ONLUS dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi scolastici e dei servizi educativi territoriali per minori, CIG BC646BE213, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per inaffidabilità e anomalia globale dell'offerta;

2. di precisare che l'esclusione non discende automaticamente dalla mancata esposizione originaria delle ore migliorative nel Modello 3, ma dall'inidoneità complessiva delle spiegazioni rese a dimostrare la copertura economica e la concreta disponibilità organizzativa necessarie per l'integrale esecuzione dell'offerta;

3. di dare atto che la valutazione di inattendibilità è globale e sintetica e considera unitariamente la divergenza tra offerta tecnica e offerta economica, la non univocità della base di calcolo della manodopera, l'insufficiente dimostrazione della capienza oraria e della compatibilità con altri servizi, la mancata verifica della corretta imputazione dei costi e la fragilità dell'equilibrio economico complessivo;

4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento tramite Sintel, agli estremi [Estremi della comunicazione via Sintel], e la prosecuzione della procedura secondo la lex specialis e la normativa applicabile;

5. di dare atto che il presente provvedimento non incide sulle ulteriori valutazioni e verifiche che dovranno essere effettuate nei confronti degli altri concorrenti e nell'ambito della prosecuzione della procedura.

Comunicazioni e tutela giurisdizionale

Il presente provvedimento è comunicato alla Cooperativa Sociale Silvabella ONLUS mediante la piattaforma Sintel, secondo le modalità previste dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente (Milano) nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione digitale del provvedimento, secondo le modalità previste dalla legge.

Consorzio.IT S.p.A.
RUP per la fase di affidamento
Geom. Mario Campanini

